



RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

ESERCIZIO SOCIALE 2018

PREMESSA

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante: “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210, è stato emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” e contiene un riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, l’articolo 6, rubricato: “*Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*” ha introdotto nuovi adempimenti in materia di governance delle società a controllo pubblico. Nello specifico, i commi da 2 a 5 dell’art. 6 dettano una serie di disposizioni finalizzate all’introduzione di best practices gestionali.

CLARA SpA. è interessata dalle disposizioni del succitato decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, in quanto società pubblica ed in house.

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all’art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), è tenuta - ai sensi dell’art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l’indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell’art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

L’ATTIVITÀ DI CLARA S.P.A. COME SOCIETÀ IN HOUSE

CLARA SpA è retta ed organizzata ai fini del modulo gestorio in delegazione interorganica per disporre dell’affidamento diretto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (art. 1, comma 4° dello Statuto).

Possono detenere azioni solo i Comuni della Provincia di Ferrara che provvedono per il tramite della Società alla gestione di uno o più servizi fra quelli indicati all’art. 4. (art. 6, comma 2° dello Statuto)

Gli attuali soci sono:

<i>comune socio</i>	<i>numero di azioni</i>	<i>% proprietà</i>	<i>capitale sociale</i>
Comacchio	24.217	19,83%	484.340,00
Cento	19.205	15,73%	384.100,00
Copparo	9.709	7,95%	194.180,00
Bondeno	7.950	6,51%	159.000,00
Codigoro	7.085	5,80%	141.700,00
Portomaggiore	6.471	5,30%	129.420,00
Fiscaglia	5.626	4,61%	112.520,00
Terre del Reno	5.550	4,54%	111.000,00
Poggio Renatico	5.289	4,33%	105.780,00
Vigarano Mainarda	4.114	3,37%	82.280,00
Mesola	4.061	3,33%	81.220,00
Ostellato	3.810	3,12%	76.200,00
Berra	3.235	2,65%	64.700,00
Tresigallo	2.494	2,04%	49.880,00
Lagosanto	2.254	1,85%	45.080,00
Ro	2.204	1,80%	44.080,00
Voghiera	2.120	1,74%	42.400,00
Goro	2.115	1,73%	42.300,00
Jolanda di Savoia	1.863	1,53%	37.260,00
Formignana	1.483	1,21%	29.660,00
Masi Torello	1.261	1,03%	25.220,00
TOTALI	122.116	100,00%	2.442.320,00

Si segnala che con decorrenza 1/1/2019, a seguito di fusione tra i comuni di Berra e Ro è nato il comune di Riva del Po e a seguito della fusione tra i comuni di Formignana e Tresigallo è nato il comune di Tresignana.

La missione dichiarata da CLARA SpA è fornire servizi moderni, efficienti, aderenti alle esigenze dei cittadini, con l'attenzione e la personalizzazione che solo un'azienda ben radicata nel territorio e realmente vicina ad amministrazioni e clienti può offrire.

E' attraverso la cooperazione con i Comuni e il dialogo con gli utenti che CLARA SpA persegue i propri obiettivi, gestendo il delicato sistema dei servizi ambientali con standard elevati di qualità e nell'ottica del miglioramento continuo.

La stessa attenzione è rivolta all'ambiente: CLARA SpA opera con sistemi e tecnologie all'avanguardia, attraverso una gestione ecologicamente corretta e trasparente degli impianti, mirata a prevenire e ridurre le emissioni inquinanti, nel rispetto delle normative ambientali.

CLARA SpA, nel corso del 2018 ha mantenuto le Certificazioni 9001 e 14001 aggiornandole alle versioni 2015", per i servizi di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti urbani ed assimilabili, per la progettazione e l'erogazione di servizi di gestione delle stazioni ecologiche, spazzamento urbano, manutenzione del verde pubblico, disinfezione e gestione della tariffa.

Al fine di garantire la gestione della attività aziendali nel massimo rispetto della normativa di riferimento, CLARA S.p.A. ha ottenuto a marzo 2018 la certificazione del proprio sistema di gestione per la Sicurezza aziendale in conformità a quanto previsto dallo standard BS OHSAS 18001:2007.

Art. 4 – Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto:

- a) raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti
- b) spazzamento strade con raccolta e smaltimento dei rifiuti
- c) altri servizi o prestazioni che si vorranno conferire alla Società;
- d) l'autotrasporto di rifiuti e cose per conto di terzi;

Oltre ai servizi di cui sopra la Società potrà gestire, previa le opportune verifiche di fattibilità e di convenienza economica, attività strumentali o di supporto a quelle indicate al precedente capoverso, purché non prevalenti secondo la disciplina comunitaria e nazionale.

2. La Società per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre:

- a) esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili;
- b) assumere direttamente o indirettamente interessenze e/o partecipazioni in altri enti, Società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge ovvero costituire Società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o connesso al proprio;
- c) contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici, che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado ed emettere obbligazioni;
- d) rilasciare cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali anche nell'interesse altrui.

3. La Società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

I REQUISITI DELL'IN HOUSE PROVIDING

Il Socio esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo il modello organizzativo dell'*in-house providing*, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 50/2016.

Si evidenziano, in particolare, le seguenti previsioni statutarie in relazione allo specifico requisito di riferimento:

Art. 27 – Affidamenti in house

1. In relazione a quanto già in precedenza specificato all'art. 1, comma 4, del presente statuto, la Società è retta attraverso il modulo gestorio in delegazione interorganica (c.d. in house) in quanto attiva nei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In termini di presupposti applicativi si precisa che sono:

- a) strumenti di indirizzo e controllo della Società: statuto Sociale, contratto di servizio, nonché carta dei servizi e successive deliberazioni di Consiglio Comunale;

- b) strumenti di programmazione: bilancio di previsione annuale e programma degli investimenti;
- c) strumenti di verifica: report di gestione semestrale all'assemblea e bilancio consuntivo.

I Soci disporranno del diritto di veto sui seguenti aspetti inerenti il servizio pubblico locale atteso che il contratto di servizio è stato approvato con l'ente di regolazione:

- a) carta dei servizi per quanto di competenza;
- b) investimenti inerenti il servizio pubblico nel proprio territorio amministrativo, per quanto di competenza;
- c) altri predefiniti parametri di efficacia e di efficienza territoriali.

Spettano ai Soci o loro delegati poteri ispettivi verso la Società partecipata e connesse infrastrutture essenziali nel rispetto della tutela della sicurezza e della non interruzione del pubblico servizio.

Il controllo analogo è sviluppato per il tramite dell'assemblea ordinaria dei Soci, alla quale viene demandato il compito di realizzare il coordinamento e la consultazione tra gli enti locali, avvalendosi di un segretario scelto tra il personale della Società partecipata.

La Società deve, all'interno del proprio contesto organizzativo, svolgere con le proprie risorse il servizio di igiene ambientale di cui al proprio oggetto Sociale, ovvero una sua significativa parte.

Ogni previsione afferente al controllo analogo riferita a CLARA SpA è estesa alle partecipate della medesima. L'organo preposto a tale controllo lo eserciterà anche per il tramite della partecipata diretta CLARA SpA.

L'attività sarà comunque svolta per la parte prevalente a favore della collettività degli enti pubblici che controllano la Società, atteso che spetterà all'organo esecutivo della Società, ogni anno, acclarare, nella relazione sulla gestione di accompagnamento del bilancio consuntivo, il rispetto di tale parametro quantitativo.

Oltre l'ottanta per cento (80%) del fatturato della società dovrà esser effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci: la produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita a condizione che le altre attività permettano alla società di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza nello svolgimento delle attività principali affidate alla società dagli enti pubblici soci.

Attività prevalente

In riferimento alle disposizioni dell'art. 27, co. 8 e 9 dello Statuto, la situazione relativa al bilancio consuntivo 2018 di CLARA SpA è la seguente:

Valore della produzione = 51.943.189 euro

Proventi della gestione SGRU nei Comuni soci = 50.495.002 euro (97,21% del totale del valore della produzione)

Si evidenzia, pertanto, che l'attività non prevalente ha incidenza assolutamente marginale e riguarda comunque finalità correlate all'attività principale che consentono a CLARA di conseguire economie di scala.

Art. 14 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio economico preventivo ed il programma degli investimenti nonché il bilancio dell'esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico;
- b) nomina il Presidente, stabilendone l'eventuale attribuzione di deleghe e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo, anche in caso di sostituzione dei componenti dell'organo venuti a cessare in corso di mandato;
- c) determina il compenso degli Amministratori e il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio e dei Sindaci;
- d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) approva gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale su proposta del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli Amministratori, fermo in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- g) delibera gli indirizzi su argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- i) approva il report di gestione semestrale ai fini di quanto previsto dall'art. 27 del presente statuto.

2. L'Assemblea, fermo restando quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del presente statuto è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e quando ne è fatta richiesta da tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale Sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

3. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale Sociale nonché la maggioranza numerica dei Soci. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino anche la maggioranza del capitale Sociale presente.

4. Per l'approvazione dei seguenti atti necessita il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci che rappresentino almeno anche i due terzi del capitale Sociale:

- a) bilancio di previsione pluriennale, bilancio di previsione annuale e programma degli investimenti;
- b) report di gestione semestrale di cui al precedente punto i) e bilancio consuntivo;

- c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente, dell'Amministratore Unico e dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 16 – Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Amministratori, ivi compreso il Presidente, ovvero da un Amministratore Unico, nominati dall'Assemblea anche tra non Soci e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società; la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà assicurare il rispetto di quanto previsto dal diritto speciale e civile.

1bis. Il Consiglio di Amministrazione:

può attribuire deleghe al Presidente solo se espressamente autorizzato dall'assemblea;

può attribuire deleghe ad un solo amministratore.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-Presidente unicamente per la sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e senza riconoscere alcun compenso aggiuntivo a tale carica.

2bis. E' fatto divieto al Consiglio di Amministrazione:

di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;

di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

4. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. L'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

5. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico è incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere o di Assessore di un Comune Socio o con le omologhe cariche in altri Enti pubblici territoriali Soci, e con le situazioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile.

6. La vigilanza afferente il controllo analogo sarà, tra l'altro, esercitata attraverso la nomina assembleare dei componenti l'organo esecutivo, sia esso il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e l'organo di controllo, con una nomina da parte dei Soci esercitata attraverso il consenso, onde porre tutti i Soci nella condizione di presentare un numero di candidature pari ai componenti da eleggersi ed individuandone il candidato che si propone come presidente.

7. Gli indirizzi per le nomine sono quelli che i Consigli Comunali hanno già individuato in atti

attraverso lo statuto Sociale di CLARA SpA.

8. I Soci che presenteranno le candidature ne avranno già preventivamente verificato i requisiti sopraccitati, sia in termini di indirizzi che di compatibilità alla nomina rispetto al vigente ordinamento.

9. Non sussistendo il consenso si procederà secondo il voto di lista.

10. Ciascun Socio da solo, o assieme ad altri, ha diritto di presentare una lista di candidati in numero pari a quello dei membri da nominare e con la indicazione, tra questi, del presidente.

11. Non sono in ogni caso ammesse liste contenenti un numero di candidati diverso da quello dei membri da nominare.

12. Nella lista, i candidati devono essere elencati in numero progressivo.

13. In sede assembleare, a seguito dell'espletamento delle formalità di voto, si procede alla nomina dei candidati indicati nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti prevista dall'art. 14, comma 4, del presente statuto.

14. Tanto nel caso di nomina consensuale ai sensi del comma 6 del presente articolo, quanto in caso di nomina con voto di lista ai sensi del comma 9 precedente, unitamente al deposito delle candidature e di ciascuna lista devono essere depositati:

il curriculum professionale di ciascun candidato, redatto nel rispetto dello standard europeo ed autorizzando, ai fini della privacy, il relativo utilizzo per i fini che qui interessano;

la dichiarazione di accettazione della candidatura con l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed inconfiribilità previste dalla legge o dal presente statuto.

15. Le liste dovranno essere depositate presso la sede Sociale a partire dal decimo giorno precedente la data dell'Assemblea e sino a quando non sarà conclusa la procedura di nomina.

16. Le liste devono garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei candidati presenti in lista.

Art. 20 - Amministratori Delegati

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo 16. Non sono delegabili le materie di cui all'art. 17, comma 2.

(omissis)

Art. 23 - Collegio Sindacale

(omissis)

6. Al Collegio Sindacale non può essere demandato il controllo contabile di cui agli artt. 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

Remunerazione degli amministratori

Con verbale di assemblea del 7 novembre 2017 sono stati deliberati i seguenti compensi agli amministratori:

- compenso lordo annuo onnicomprensivo pari ad € 54.198,72, corrispondente all'80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013 a titolo di compenso amministratori;
- per il presidente del consiglio di amministrazione la corresponsione di un compenso di € 19.967,04 lordi annui onnicomprensivi;
- per ciascuno dei due componenti del consiglio di amministrazione la corresponsione di un compenso di 17.115,84 lordi annui onnicomprensivi.

Compensi del collegio sindacale

Con verbale di assemblea del 31/05/2016 sono stati confermati i compensi annui precedentemente deliberati:

Componenti € 11.000,00;

Presidente € 16.500,00.

Tali importi tengono, quindi, conto delle tariffe di cui al DM 20/07/2012, opportunamente ridotte del 10%, in base ai principi dell'art. 6, co. 6° del DL 78/2010.

Compensi del revisore legale

Con verbale di assemblea del 31/05/2016 è stato confermato il compenso annuo precedentemente deliberato in € 5.850.

LA GOVERNANCE DI CLARA SpA

In base alla normativa applicabile, la *governance* della Società è articolata come segue:

- Assemblea dei Soci;
- Controllo Analogo Congiunto (art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) esercitato dall'Assemblea dei soci;
- Collegio Sindacale;
- Revisore Legale dei conti;
- Consiglio di Amministrazione;
- Direttore Generale;
- Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Organizzazione interna

CLARA SpA. si avvale di una struttura organizzativa adeguata per lo svolgimento dei compiti previsti dallo Statuto sociale.

Come previsto da statuto, all'Assemblea dei Soci spetta la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale, nonché l'approvazione dei seguenti atti con il voto favorevole di

almeno i due terzi dei Soci che rappresentino almeno anche i due terzi del capitale Sociale:

- a) bilancio di previsione pluriennale, bilancio di previsione annuale e programma degli investimenti;
- b) report di gestione semestrale di cui al precedente punto i) e bilancio consuntivo;
- c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente, dell'Amministratore Unico e dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale.

Come sopra ricordato, lo statuto prevede il Controllo Analogo da parte dell'assemblea dei soci, con compiti di indirizzo, controllo, programmazione e verifica sulla loro corretta attuazione da parte del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio Sindacale è stato nominato con verbale di assemblea dei soci del 31/05/2016 fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2018; è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Al collegio sindacale è affidato il compito di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa e contabile della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione. La predetta attività di vigilanza comprende la verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione delle scritture contabili. I componenti dell'organo di controllo sono:

Tullio Chiesa (presidente)

Dario Bigoni (sindaco effettivo)

Maurizia del Carlo (sindaco effettivo)

Isabella Marzola (sindaco supplente)

Cesare Tagliatti (sindaco supplente)

Il Revisore Legale dei conti, dott. Gianluca Soffritti, è stato nominato con verbale di assemblea del 31/05/2016 fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2018 e gli è affidato il controllo contabile; in particolare esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio, verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Il Consiglio di Amministrazione è investito della gestione ordinaria e straordinaria della Società per il raggiungimento dell'oggetto Sociale che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei Soci. Il consiglio di amministrazione è stato nominato con verbale di assemblea del 07/11/2017 fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2019 ed è composto da tre membri compreso il presidente. I componenti dell'organo amministrativo sono:

Annibale Cavallari (presidente)

Alida Padovani (componente)

Maria Luppino (componente)

Il direttore generale, ing. Raffaele Alessandri, ha la responsabilità gestionale della società, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni e sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione le bozze degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale, dirige il personale della Società, sovrintende a tutta l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria. Il direttore generale è stato nominato fino al 31/03/2020 in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione del 24/02/2017, con i poteri di cui alla procura speciale repertorio n. 27866 raccolta n. 13932 notaio Zecchi del 20/03/2017, mediante apposita selezione pubblica, nel rispetto delle disposizioni normative previste per l'assunzione di personale.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), dott.ssa Vannia Brina è stata nominata dal Consiglio di Amministrazione in data 21/06/2017, secondo le disposizioni pro-tempore vigenti ed in particolare secondo quanto dettato dal D.Lgs.190/12 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs.

33/13 s.m.i.

Le Unità Organizzative operano in adempimento alla propria *mission* che indica, tra le altre, le relative principali responsabilità ed attività.

Prevenzione della corruzione e trasparenza

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione periodo 2018-2020 approvato dal Consiglio di amministrazione del 29/01/2018 è uno strumento adattivo di programmazione di durata triennale, ma con aggiornamento annuale, per contrastare il fenomeno corruttivo all'interno delle strutture aziendali, attraverso l'implementazione di un adeguato sistema di prevenzione, che vede tra i suoi assi portanti la formazione del personale e la trasparenza; inoltre, l'attività di valutazione, svolta dal RPCT, del diverso livello di esposizione degli uffici di CLARA SPA al rischio di corruzione e l'indicazione degli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio, potranno rappresentare un utile strumento di miglioramento delle performance aziendali ed individuali.

All'interno del PTPC è prevista una sezione dedicata alla trasparenza. La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Da questo punto di vista essa, infatti, consente:

- la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari;
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci sono dei "blocchi" anomali del procedimento stesso;
- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, pertanto, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
- la conoscenza della situazione patrimoniale dei amministratori e dei dirigenti e, pertanto, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato.

CLARA SpA pubblica, secondo gli adeguamenti indicati nell'allegato 1) alle nuove Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 1134 del 08/11/2017, in applicazione della verifica di compatibilità con le attività svolte, i dati, i documenti e le informazioni relativi alla propria organizzazione ed all'attività esercitata.

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 prevede, all'art. 24, in via generale che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del D.lgs. 33/2013, introduce all'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione, per i quali in caso di violazione estende l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel D.lgs. 33/2013.

CLARA SpA ha costituito sul proprio sito web www.clarambiente.it un'apposita sezione denominata SOCIETA' TRASPARENTE, in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013. Sul medesimo sito è pubblicato il Piano della trasparenza, predisposto ed aggiornato ogni anno dal Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, entro il termine del 31 gennaio.

Sistema dei controlli

Poiché attualmente nella società non esiste un modello 231, è stato introdotto un sistema di controllo assicurato dal coordinamento dei controlli effettuati dal RPCT, nell'ambito delle funzioni a lui assegnate dalla legge 190/2012, con i controlli effettuati dal collegio sindacale per la regolarità contabile e dal responsabile QSA per quanto riguarda l'osservanza delle procedure di qualità aziendale.

Poiché CLARA SpA è assoggettata ad un quadro articolato di norme speciali di stampo pubblicitario, che le impongono l'adozione di una specifica regolamentazione interna funzionale sia al rispetto delle disposizioni vigenti sia alla realizzazione del "controllo analogo" da parte degli Enti Locali soci, al fine di mitigare e prevenire la commissione di fenomeni corruttivi la Società si è dotata di un'organizzazione basata:

1. sul "Sistema Integrato Qualità Ambiente (ISO 9001-2008; ISO 14001:2004)";
2. sulla presenza di organigrammi funzionali, mansionario, procedure, istruzioni di lavoro e regolamenti in modo tale da garantire:
 - separazione di funzioni, all'interno di ciascun processo ritenuto sensibile, tra il soggetto che ha il potere decisionale, il soggetto che lo esegue e il soggetto che lo controlla;
 - definizione di ruoli con particolare riferimento alle responsabilità, rappresentanza e riporto gerarchico;
 - formale conferimento di poteri a tutti coloro i quali (dipendenti, membri degli organi sociali, collaboratori, consulenti, ecc.) intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A.;
 - conoscibilità, trasparenza e pubblicità delle responsabilità attribuite mediante apposite comunicazioni indirizzate al personale interno (Ordini di servizio, Circolari, ecc.) ovvero rese conoscibili ai terzi interessati, con particolare riguardo ai soggetti appartenenti alla P.A.;
 - tracciabilità di ciascun passaggio rilevante attraverso l'utilizzo di appositi Moduli, aventi adeguato livello di formalizzazione.

Ai fini della normativa in materia di "Anticorruzione", è di fondamentale importanza che:

- vi sia un sistema di prevenzione che porti tutti i soggetti operanti in condizione di conoscere le direttive aziendali e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi, non per errori umani, negligenza o imperizia);
- i controlli interni effettuati a posteriori siano in grado di rilevare tempestivamente l'insorgere di anomalie, attraverso un sistematico monitoraggio dell'attività aziendale.

Codice etico e di comportamento

Nel vigente C.C.N.L. dei servizi ambientali FEDERAMBIENTE sono previste norme comportamentali e disciplinari.

Inoltre è stato predisposto ed approvato dal Cda del 29/01/2018 il "Codice etico e di Comportamento" elaborato con riferimento alle regole contenute nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” ed alla cui osservanza ciascun dipendente o collaboratore di CLARA SPA è tenuto.

PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”. o, qualora non siano adottati, ne danno conto delle ragioni all'interno della medesima relazione.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società sta perfezionando il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, anche tenendo conto del recentissimo documento approvato nel mese di marzo 2019 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) riguardo la “Relazione sul governo societario contenente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale”

La gestione dei rischi aziendali si poggia su procedure e verifiche che interessano tutta l'organizzazione coinvolgendo molteplici attori sia esterni che interni con differenti ruoli e responsabilità:

- Assemblea dei Soci;
- Controllo Analogico Congiunto (art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) esercitato dall'Assemblea dei soci;
- Collegio Sindacale;
- Revisore Legale dei conti;
- Consiglio di Amministrazione;
- Direttore Generale;
- Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Come già indicato nei punti precedenti, la Società è già dotata di un sistema di procedure, al cui primo livello sono posti, fra l'altro, il Collegio Sindacale ed il Revisore Legale per i quali la legge impone degli obblighi di verifica e di relazione al Consiglio di Amministrazione e ai Soci.

In attesa dell'entrata in vigore del complesso delle nuove norme (Legge Delega al Governo e decreti legislativi delegati) e, anche alla luce del recentissimo intervento del CNDCEC sull'argomento, la Società è in fase di perfezionamento delle procedure organizzative volte a rilevare eventuali rischi di crisi aziendale.

In ogni caso, al fine di prevenire eventuali crisi aziendali, l'attività gestionale di CLARA SpA è oggetto costante di valutazione dall'organo amministrativo, dalla direzione generale, dalla struttura amministrativa/contabile interna, supportata anche da esperti consulenti esterni, che si relaziona costantemente con gli organismi di controllo identificati nelle figure del Revisore Legale dei conti e del Collegio Sindacale.

I controlli periodici interessano l'aspetto patrimoniale, economico e finanziario della Società. Le problematiche di natura finanziaria, legate ai problemi di liquidità, sono costantemente monitorate.

Definizioni

Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività".

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di

riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come "probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che "si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate". 22

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), "la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento";
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

Strumenti per la valutazione del rischio di crisi

Il nuovo obbligo di legge, tuttavia, non è corredato da ulteriori precisazioni in merito alla concreta formulazione del citato programma di misurazione del rischio di crisi, se non, come indicato, dal recentissimo documento del CNDCEC del marzo 2019, anche in considerazione del fatto che il TU Partecipate si rivolge ad una platea molto eterogenea di amministrazioni pubbliche socie e ad un altrettanto variegato universo di società partecipate.

Secondo le indicazioni dell'associazione di categoria Utilitalia, confermate, tra l'altro anche dalle raccomandazioni del CNDCEC, le singole società potranno, quindi, decidere se e quali indicatori proposti utilizzare ferma restando la possibilità, da un lato, di ampliarne o ridurne il numero e, dall'altro, di individuare i livelli di riferimento degli stessi, sulla base sia delle specificità connesse al settore gestito sia delle peculiarità aziendali.

Al fine di valutare il rischio di crisi aziendale, essendo esso un fenomeno non cristallizzato, si presuppone una visione non solo storica, ma anche prospettica, ovvero tesa ad individuare la capacità anche futura dell'impresa ad adempiere non solo alle obbligazioni già assunte, ma anche a quelle prevedibili nel normale corso di attività.

In tal senso si è ritenuto opportuno, in linea con quanto sostenuto anche dal documento emanato nell'Ottobre del 2015 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili,

denominato “Informativa e valutazione nella crisi d’impresa”, che nell’intento di individuare eventuali fattori di rischio di crisi di impresa si debbano condurre analisi integrate, ovvero in grado di prendere in considerazione aspetti storici, attuali e prospettici della realtà aziendale in oggetto di valutazione. Il recente documento elaborato dal CNDCEC, ha come obiettivo l’elaborazione di una traccia di “Relazione sul governo societario, che incorpora un format di Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6, co. 2 del D.Lgs. 175/2016, offrendo un’impostazione metodologica che è, per sua natura, inevitabilmente basata su principi generali, non potendosi a priori disciplinare in modo specifico l’insieme delle casistiche delle società a controllo pubblico

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

Analisi di indici e margini di bilancio.

L’analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l’analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l’analisi ha ad oggetto la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l’analisi verifica la capacità dell’azienda di generare un reddito capace di coprire l’insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l’esercizio corrente e i tre precedenti) sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

INDICI DI SOLIDITA’

Indice di struttura finanziaria = (Debiti lungo termine + TFR + Fondi Rischi + PN) / (Tot Immobilizzazioni - Crediti fin a breve + Crediti oltre l’esercizio)

2015	2016	2017	2018
€ 2.236.104	€ 2.930.557	€ 6.640.656	€ 8.828.360
€ 7.194.918	€ 7.126.574	€ 13.889.030	€ 14.355.808
0,31	0,41	0,48	0,61

Peso dell’indebitamento = oneri finanziari / ricavi delle vendite

2015	2016	2017	2018
€ 259.980	€ 273.502	€ 659.639	€ 648.571
€ 35.669.138	€ 32.589.793	€ 49.193.960	€ 50.479.459
0,73%	0,84%	1,34%	1,28%

Copertura delle immobilizzazioni con patrimonio netto = Patrimonio netto / (immobilizzazioni tecniche + immobilizzazioni finanziarie)

2015	2016	2017	2018
€ 1.221.720	€ 1.387.027	€ 2.863.969	€ 2.920.878
€ 4.492.164	€ 5.701.780	€ 11.916.127	€ 14.255.659
27,20%	24,33%	24,03%	20,49%

INDICI DI LIQUIDITA'

Margine di tesoreria = (liquidità immediate + crediti a breve termine) – (debiti finanziari + debiti a breve termine)

2015	2016	2017	2018
14.046.285	15.572.958	23.217.491	29.152.385
20.200.442	21.617.287	32.712.979	35.620.531
-6.154.157	-6.044.329	-9.495.488	-6.468.146

Indice di disponibilità = (Attivo circolante – crediti oltre l'esercizio + crediti finanziari a breve + crediti v/soci) / (Debiti entro l'esercizio + ratei e risconti passivi)

2015	2016	2017	2018
€ 14.778.702	€ 17.089.764	€ 26.218.886	€ 30.790.203
€ 20.255.654	€ 21.689.175	€ 33.757.797	€ 36.565.091
0,73	0,79	0,78	0,84

Indice di durata dei crediti a breve = (Crediti vs clienti a breve + crediti vs controllanti a breve (al lordo dell'IVA e add. Prov.) / Ricavi A1 * 360

2015	2016	2017	2018
€ 11.435.546	€ 13.376.251	€ 20.462.758	€ 25.595.017
€ 35.669.138	€ 32.589.793	€ 49.193.960	€ 50.479.459
115	148	150	183

Indice di durata dei debiti a breve termine = Debiti vs fornitori a breve + debiti vs controllanti (al lordo dell'IVA) / Acquisti (costi esterni operativi) * 360

2015	2016	2017	2018
€ 13.834.709	€ 15.183.748	€ 20.566.439	€ 18.097.109
€ 20.512.638	€ 20.069.940	€ 28.512.979	€ 27.968.656
243	272	260	233

INDICI DI REDDITIVITA'

Autofinanziamento = Valore aggiunto / Valore della produzione

2015	2016	2017	2018
€ 15.379.116	€ 12.519.853	€ 20.680.981	€ 22.510.803
€ 35.891.754	€ 32.589.793	€ 49.193.960	€ 50.479.459
42,85%	38,42%	42,04%	44,59%

MOL (Margine Operativo Lordo)

2015	2016	2017	2018
€ 5.245.773	€ 1.799.097	€ 2.704.594	€ 4.141.679

ROE (Return On Equity) = Risultato netto / Patrimonio netto

2015	2016	2017	2018
€ 105.900	€ 165.307	€ 153.674	€ 56.909
€ 1.221.720	€ 1.387.027	€ 2.863.969	€ 2.920.878
8,67%	11,92%	5,37%	1,95%

ROS (Return On Sale) = Risultato operativo / Ricavi di vendita

2015	2016	2017	2018
€ 972.238	€ 133.180	-€ 529.354	€ 616.680
€ 35.669.138	€ 32.589.793	€ 49.193.960	€ 50.479.459
2,73%	0,41%	-1,08%	1,22%

Indici di solidità

Il primo indice permette di comprendere in modo preciso quali siano, e se sufficienti, le fonti di finanziamento utilizzate per realizzare gli investimenti aziendali che di fatto si traducono nelle immobilizzazioni iscritte a bilancio. Ovviamente tale indice è legato all'indice relativo alla copertura delle immobilizzazioni con patrimonio netto. Si segnala che questo indice viene usato dalle banche insieme ad altri per determinare il "rating" aziendale in base al quale la banca decide se procedere con l'erogazione del finanziamento o meno. Nel nostro caso si evidenzia un miglioramento nel 2018 dopo l'anno della fusione.

Il secondo indicatore della serie è il peso dell'indebitamento. Tale indicatore rappresenta l'incidenza degli oneri finanziari maturati dall'indebitamento sul fatturato ovvero descrive se il giro d'affari dell'impresa è adeguato alla sua esposizione finanziaria. Il valore dell'indice risulta stabile ad un valore attorno al 1%, decisamente molto basso, rappresentando una situazione di ridottissima incidenza degli oneri finanziari sul giro d'affari dell'azienda.

Il terzo indicatore di questa serie è il grado di copertura delle immobilizzazioni. Tale indicatore è volto ad apprezzare quanta parte delle attività fisse sono coperte con mezzi propri. Il valore dell'indice va dal 27,20% del 2015 al 20,49% del 2018, confermando, sostanzialmente, l'andamento nel tempo. Vi è da rilevare, infatti, che la natura di una società come la nostra con una limitata capitalizzazione ha, comunque, la necessità di effettuare investimenti ricorrendo al capitale di terzi.

Indici di liquidità

Il primo indice è il margine di tesoreria il quale misura la capacità dell'azienda di estinguere i debiti entro 12 mesi tramite la conversione in liquidità di poste a breve termine quali cassa, conti correnti e crediti commerciali entro i 12 mesi, ovvero la capacità di assolvere agli impegni in scadenza senza considerare le rimanenze di magazzino, elemento per il quale non è sempre semplice valutare con attendibilità il periodo nel quale tale grandezza si trasformi in liquidità. L'indicatore è stato inserito per evidenziare che, seppure in negativo, tale margine nel 2018 migliora rispetto al 2017 portandosi a livelli pre-fusione.

Il secondo indicatore in analisi è l'indice di disponibilità. Tale indice è volto ad apprezzare la capacità dell'impresa di ripagare debiti a breve scadenza con la liquidità immediatamente disponibile o con impieghi correnti che saranno liquidi a breve. Come è possibile notare l'indice si attesta su valori in miglioramento (da 0,79 al 0,84) evidenziando un trend in crescita della capacità di solvibilità dell'impresa nel breve termine.

Per quanto riguarda l'indice di durata dei crediti a breve vi è da segnalare che a partire dal 2018 si è passati dalla fatturazione quadrimestrale alla fatturazione trimestrale, con l'ultima emissione nel mese di dicembre, mentre nel 2017 l'ultima emissione è stata fatta nel mese di novembre ed è per tale ragione che la durata media si incrementa di circa 30 giorni poiché al 31/12/2018 l'ultima fattura trimestrale doveva essere incassata quasi del tutto.

Per quanto riguarda l'indice di durata dei debiti a breve vi è da segnalare che a partire dal 2018 si è provveduto al rientro del debito nei confronti di HERAmbiente con il versamento di € 630 mila al mese e tale impegno riverbera nella diminuzione di debiti rispetto al 2017.

Indici di redditività

Il primo indicatore della serie è evidenza quanta parte della ricchezza venduta è derivata dal contributo diretto dell'azienda o in altre parole quanto ampio è il margine per poter retribuire i fattori di produzione interni. L'indice evidenzia un trend positivo che conferma che l'impresa mantiene un rapporto tra fatturato e valore aggiunto in grado di remunerare i fattori interni autonomamente.

Il secondo indicatore della serie è il MOL (margine operativo lordo). Questo è un indicatore di redditività che evidenzia il reddito di un'azienda basato solo sulla sua gestione operativa, quindi senza considerare gli interessi (gestione finanziaria), le imposte (gestione fiscale), il deprezzamento di beni e gli ammortamenti. Anche in questo caso abbiamo un valore in crescita.

Il terzo indicatore è il ROE (return on equity). Tale quoziente indica la capacità dell'impresa di remunerare il capitale di rischio, ovvero la redditività del capitale proprio. Tale indicatore, mantenendosi sempre positivo, risente della limitata marginalità di un'azienda come CLARA che struttura i propri ricavi su piani economico finanziari deliberati dall'Autorità d'ambito.

Il quarto indicatore della serie è il ROS (return on sale). Tale indicatore esprime la redditività delle vendite (produzione) e, per i motivi indicati sopra, non può avere valori molto distanti dal pareggio di bilancio.

La soglia di allarme

Per "soglia di allarme" si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della singola Società, meritevole quindi di approfondimento.

Tale situazione richiede una attenta valutazione da parte degli organi societari (organo di amministrazione ed assemblea dei soci) in merito alle azioni correttive da adottare che può

estendersi anche ad una concreta valutazione della congruità economica dei corrispettivi dei servizi gestiti e del rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192.

Si ha una “soglia di allarme” qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi in misura pari o superiore al 10 % (differenza tra valore e costi della produzione: A meno B, ex articolo 2525 c.c.);
- 2) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 20 %;
- 3) la relazione redatta dal revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
- 4) l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore al 80 %;
- 5) il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari sul valore della produzione, è superiore al 15 %

Copparo, lì 12 aprile 2019

Per il consiglio di amministrazione

Il presidente

Dott. Annibale Cavallari